CHE APPROVA LA CONVENZIONE STIPULATA FRA IL MINISTRO DEI LAVORI PUBBLICI E QUELLO DEL TESORO ED I DIRETTORI GENERALI DELLE SOCIETA' ITALIANE PER LE STRADE FERRATE MERIDIONALI E MEDITERRANEE PER LA COSTRUZIONE E L'ESERCIZIO DI ALCUNI TRONCHI DI FERROVIE

# Art. 5 (Convenzione per le Strade Ferrate del Mediterraneo)

*Provvedimento abrogato dal d.l. 22 dicembre 2008, n. 200, convertito con modificazioni dalla l. 18 febbraio 2009, n. 9.*

Abrogato dal 16 dicembre 2009 · versione 1

## RIFERIMENTI NORMATIVI

| | |
|---|---|
| Atto | Che approva la Convenzione stipulata fra il Ministro dei Lavori Pubblici e quello del Tesoro ed i Direttori generali delle Societa' Italiane per le Strade Ferrate Meridionali e Mediterranee per la costruzione e l'esercizio di alcuni tronchi di ferrovie |
| Estremi | Legge 2 luglio 1896, n. 269 |
| Partizione | Convenzione per le Strade Ferrate del Mediterraneo |
| Pubblicazione | Gazzetta Ufficiale del 10 luglio 1896 |

**Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0**
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 26 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/che-approva-la-convenzione-stipulata-fra-il-ministro-dei-lavori/convenzione-per-le-strade-ferrate-del-mediterraneo-art-5

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it

Mediterraneo)